

Le ipotesi di revoca dell'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del processo penale

Sintesi semplificata dell'iter procedurale tratta dal Testo Unico delle Spese di Giustizia - D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

(95) - La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché nelle dichiarazioni, indicazioni e comunicazioni previste dalla presente normativa a carico del soggetto ammesso al beneficio, sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37; la pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al Patrocinio; **la condanna importa la revoca del beneficio (con efficacia retroattiva) e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.**

(98) – In caso di ammissione al beneficio, copia dell'istanza dell'interessato, delle dichiarazioni e della documentazione allegate, nonché del decreto di ammissione al Patrocinio sono trasmesse, a cura della cancelleria, al **competente Ufficio Finanziario** il quale, all'esito delle verifiche fiscali prescritte, se risulta che il beneficio è stato erroneamente concesso, **richiede il provvedimento di revoca**; in tal caso **il Giudice**, con decreto motivato comunicato all'interessato, **revoca l'ammissione precedentemente concessa**, se risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito (112/1°c./lett. d).

In tale ipotesi, se la mancanza delle condizioni reddituali è originaria, la revoca ha efficacia retroattiva, nel senso che il beneficio decade dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'Ufficio o dal primo atto in cui interviene il Difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi; se invece la mancanza delle condizioni reddituali è sopravvenuta, la revoca ha efficacia dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali.

(112-114-109) - **Il Giudice**, con decreto motivato comunicato all'interessato, **revoca l'ammissione anche nelle seguenti ipotesi:**

- se, nel termine prescritto, l'interessato non provvede a comunicare (fino a che il processo non sia definito) le eventuali variazioni dei limiti di reddito (in tal caso la revoca ha effetto dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali);
- se, a seguito della comunicazione delle variazioni reddituali da parte dell'interessato, le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione (in tal caso la revoca ha effetto dalla data in cui la comunicazione di variazione è pervenuta);
- se, nel termine prescritto, non sia stata prodotta la certificazione dell'Autorità Consolare nelle ipotesi di legge (in tal caso la revoca ha effetto dalla scadenza del termine previsto per la produzione della certificazione consolare);

- se il Giudice provvede alla revoca d'ufficio o su richiesta del competente Ufficio Finanziario (richiesta presentata in ogni momento e, comunque, non oltre cinque anni dalla definizione del processo) nel caso in cui risulti provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito (in tale ipotesi, se la mancanza delle condizioni reddituali è originaria, la revoca ha efficacia retroattiva, nel senso che il beneficio decade dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'Ufficio o dal primo atto in cui interviene il Difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi; se invece la mancanza delle condizioni reddituali è sopravvenuta, la revoca ha efficacia dalla scadenza del termine fissato per la comunicazione di variazione delle condizioni reddituali);
- se la revoca risulti necessaria all'esito delle integrazioni richieste dal Giudice preliminarmente alla decisione sull'istanza di ammissione (in tale ipotesi la revoca ha efficacia retroattiva, nel senso che il beneficio decade dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'Ufficio o dal primo atto in cui interviene il Difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi).

(111) - **Le spese gratuite per le copie e quelle anticipate dall'Erario sono recuperate nei confronti dell'imputato in caso di revoca dell'ammissione al Patrocinio**, nelle ipotesi in cui risulta provata la mancanza, originaria o sopravvenuta, delle condizioni di reddito ed all'esito delle integrazioni richieste dal Giudice.

(86) - **Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.**